

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi ...22 novembre 2022..... alle ore 21 , presso il Centro Sociale Orologio in via Massenet n.19 si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "Fiab Reggio Emilia Tuttinbici Aps" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto dell'Associazione per migrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito di Pec ricevuta dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

Sono presenti n. 16 soci.

Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. no RITA DAOLIO e da Segretario il socio sig. GIORGIO TARAGNINI

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa brevemente i soci della ricezione, in data 24 ottobre 2022, di una Pec da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che sollecita alcune modifiche allo statuto per poter essere correttamente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni pervenute.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera all'unanimità di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione (specificare se all'unanimità o con voti favorevoli 16, contrari 0 o astenuti 0) del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 21,45

Il Segretario

G. Zomegnoli

Il Presidente

Rita Daolio

AGENZIA DELLE ENTRATE DI REGGIO EMILIA

Regio il 22/11/2022 al N° 4864 Serie 3 Priv. Aut. e Privati

Liquidata imposta di € esente

IL DIRETTORE

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Donatella Pierleoni
seconda Area F



STATUTO DI FIAB REGGIO EMILIA TUTTINBICI APS

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita un'associazione di promozione sociale denominata “FIAB Reggio Emilia TUTTINBICI APS” con sede legale in Reggio Emilia, via Zandonai, 15.

L'eventuale cambiamento di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto. L'associazione assumerà nella denominazione l'acronimo “aps” successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 2

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti o associazioni con finalità affini alle proprie.

TITOLO II – SCOPI

Articolo 4

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 5 del presente statuto in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 5

L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del Decreto Leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché di diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2008, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della



g. renardi

d. de f. l.

legge 24 dicembre 2007, n. 244;

l'associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto Lgs. n.117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti legge inerenti. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo;

y) per il raggiungimento delle finalità l'associazione opererà per:

- 1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
- 2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- 3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone;
- 6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- 7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- 8) editare e pubblicare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
- 9) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

L'associazione potrà:


- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parate di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale.

Articolo 6

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclist' Federation (ECF).

L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

G. Tomassini



Di Teodoro

TITOLO III – ASSOCIATI

Articolo 7

Possono aderire all'associazione:

- tutte le persone (persone fisiche) che ne condividono le finalità statutarie e ne adottino la tessera;
- circoli, associazioni, gruppi di interesse ed enti aventi fini analoghi a quelli dell'associazione, purché ne adottino la tessera sociale ed accettino il presente statuto, ispirando la loro attività ad un fine democratico che preveda l'assenza di scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Gli associati sono tenuti a:

- versare la quota associativa stabilita annualmente dal Comitato Direttivo;
- osservare lo statuto ed ogni altro regolamento dell'associazione;
- far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell'associazione;
- eleggere gli organi direttivi ed essere eletti negli stessi;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dall'associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Comitato Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese;
- appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dallo statuto.

La consegna o l'invio della tessera, anche tramite iscrizione online, è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.

Articolo 8

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali stabiliti dal Comitato Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea. L'iscrizione all'associazione ha validità per l'anno in corso e scade il 31 dicembre di ogni anno. I contributi associativi sono individuali, non trasferibili e non rivalutabili. E' facoltà degli associati di versare ulteriori contributi destinati a fini istituzionali.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.


Articolo 9

Gli aderenti perdono la qualifica di associati per:

- mancanza di rinnovo dell'adesione o mancato versamento della quota associativa annuale;
- rifiuto motivato al rilascio della tessera, deliberato dal Comitato Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, qualora il comportamento o le attività del richiedente siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto;
- espulsione, decretata dal Comitato Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, qualora il comportamento o le attività dell'associato siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto.

Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

g. Demopoli
Aut. Soc. 10



Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.
Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o 5% degli associati.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
- b) il Comitato Direttivo
- c) il Presidente
- d) il vicepresidente
- e) il segretario
- f) il tesoriere
- g) l'Organo di controllo (al superamento dei limiti ex artt. 30 e 31 DLG)

Articolo 11

L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione, il massimo apporto alla formazione del programma e delle decisioni, nonché la verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo in ogni istanza deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee e rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti da almeno una settimana.

Ogni associato che partecipa all'assemblea è portatore di un singolo voto e rappresenta solo se stesso. L'Assemblea viene convocata, a cura del Comitato Direttivo, almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro il 30 aprile, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea viene convocata con avviso pubblico appeso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della seduta o mediante avviso spedito a tutti gli associati e può essere tenuta in qualsiasi luogo, purché nella provincia di Reggio Emilia.


Articolo 12

L'Assemblea ordinaria degli associati ha i seguenti compiti:

- elegge il Comitato Direttivo;
- elegge o delega il Comitato Direttivo alla scelta del Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere, che devono essere persone fisiche e membri del Comitato stesso;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi e l'eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l'obbligo ai sensi dell'art. 14;
- definisce gli indirizzi generali e le scelte politiche e culturali dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposti dal Comitato Direttivo.

E' ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di

g. Romagnoli
Autore



telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

L'assemblea straordinaria degli associati delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto al voto.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

L'assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, conformemente all'art. 25 c.1 del decreto Lgs. 117/2017.

Il Presidente, diverso da quello dell'associazione, ha il compito di:

- leggere l'ordine del giorno in apertura assemblea;
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal segretario;
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea;

Il segretario dell'assemblea di norma è il segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'assemblea su indicazione del presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

I verbali delle assemblee degli associati ed i bilanci dell'associazione vengono conservati agli atti presso la sede dell'associazione ed ogni socio può consultarli.

Articolo 13

Il Comitato Direttivo rimane in carica per due anni ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno persone, elette dall'assemblea degli associati.

Il Comitato Direttivo viene convocato dal presidente e si deve riunire almeno tre volte l'anno e comunque ogni volta che ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri; la riunione del Comitato Direttivo è valida con la presenza di almeno il 30% dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità diventa prevalente il voto di chi presiede la riunione.

Il Comitato Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 20

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il bilancio è costituito da:

- un prospetto che illustra la situazione finanziaria, i crediti ed i debiti dell'associazione alla fine dell'esercizio;
- un rendiconto delle entrate e delle spese correnti avvenute nel corso dell'esercizio;
- un inventario delle attrezzature e i beni di proprietà dell'associazione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del decreto Lgs. n. 117/2017.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato.

I soci possono prenderne visione.

Articolo 21

L'eventuale avanzo di gestione annuale verrà utilizzato per il potenziamento delle attività istituzionali o messo a riserva.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI - VARIE

Articolo 22

Le proposte di revisione dello statuto devono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti

Articolo 23

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Il patrimonio residuo verrà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla FIAB oppure, in mancanza di questa, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe; è comunque esclusa ogni ripartizione tra gli associati.

Articolo 24

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente, dalle norme del Codice del Terzo Settore.